

## LA METODONOMOLOGIA GIURIDICA DI FERNANDO JOSÉ BRONZE

Giovanni Gritti\*

La questione prima della metodologia giuridica contemporanea è – scrive Fernando José Bronze nelle sue *“Lições de Introdução ao direito”* – il continuum intrecciarsi tra interpretazione-integrazione-applicazione<sup>1</sup>.

Dobbiamo naturalmente chiederci chi sia Fernando José Bronze e, in particolare, quali siano la portata e la stagione del suo insegnamento, entro la cultura giuridica portoghese.

Fernando José Couto Pinto Bronze si è laureato presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Coimbra, ove si è addottorato nel 1994, con una tesi dal titolo: *“A metodonomologia entre a semelhança e a diferença: Reflexão problematizante dos pólos da radical matriz analógica do discurso jurídico”*. È attualmente professore ordinario, reggente delle cattedre di *‘Introdução ao Direito’* e *‘Metodologia e Filosofia do Direito’*, presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Coimbra. È coordinatore del corso di dottorato in *‘Direito’* nell'area delle scienze giuridico-filosofiche.

Seguendo le orme del suo maestro António Castanheira Neves, e succedendogli, a Coimbra, nel 1999, nella reggenza dei corsi d'insegnamento, Fernando José Pinto Bronze ha soprattutto svolto i profili metodologici, più propriamente *‘metodonomologici’*, entro l'impostazione teorica del suo maestro. Castanheira Neves aveva infatti, nella sua opera *“O actual problema metodológico da interpretação jurídica”*, autorevolmente sviluppato e rappresentato la natura problematica e metodologica della interpretazione giuridica.

L'opera dottorale del Bronze tratta, fondamentalmente, di due dei temi centrali della riflessione metodologico-giuridica contemporanea: quello della comprensione del diritto e quello della sua specifica razionalità nella concreta realizzazione giudiziaria. In dibattito con i contributi più significativi del pensiero giuridico-culturale europeo (quello, in particolare, portoghese e tedesco), l'Autore tiene il diritto nel mondo della intersoggettività radicalmente costitutiva della pratica, difendendo, nel contempo, il carattere analogico della razionalità

---

\* Università degli Studi di Napoli Federico II.

<sup>1</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 811.

giuridica. L'analogia non è assunta solamente quale governo dell'iter giudiziario decisorio, ma, conformemente agli intenti enunciati nel titolo della dissertazione, essa è voluta modalità specifica della costituzione stessa della 'praxis'.

La cultura giuridica portoghese del secolo appena trascorso, già solo quella dei giuristi, per intenderci dei giuristi positivi, ha mostrato grande e significativo interesse per il problema dell'interpretazione. Mi basta fare i nomi di de Andrade e di Ascensão, i quali, con sempre più ampia consapevolezza ed attenzione ai risultati della filosofia ermeneutica, hanno cercato di trovare una via media tra l'ancoramento al testo e l'urgenza del problema o del caso. Nelle linee più ampie ed essenziali: tra la sintesi larenziana di interessi, valori ed ordine e gli scenari offerti dall'ermeneutica metodica di Betti.

Bronze ha un percorso diverso, egli è più propriamente un filosofo del diritto. Se dovessi, in avvio, rappresentare le linee guida del suo lavoro direi che Bronze intende ad una ermeneutica del diritto che non dipende da una ermeneutica generale. La sua metodonomologia, dottrina di cui tornerò subito a dire quali mi paiono essere i tratti più significativi ed originali, vuole essere una rivendicazione della autonomia del giuridico nella circolarità ed integrazione di tutti i momenti che gli appartengono.

Bronze denomina la sua ricerca 'metodonomologia'.

La metodonomologia giuridica ha per oggetto - scrive Bronze - la realizzazione giudiziario-decisoria del diritto, razionalizzata praticamente e normativamente<sup>2</sup>.

Metodonomologia è (perfino etimologicamente) il cammino riflessivo, razionalmente percorso dai giuristi decidenti per raggiungere il loro obiettivo, ossia la pratico-normativamente adeguata risoluzione giudiziaria dei concreti casi-problemi che devono essere risolti.

La riflessione metodonomologica privilegia e tematizza il decidendo 'problema giuridico concreto' e il giudizio che permette l'assimilazione di quel problema al *corpus iuris* vigente, ogni volta da costituire.

La razionalità è una delle dimensioni strutturanti della metodonomologia.

La decisione giudiziaria è il nucleo della riflessione giuridica, metodologicamente impegnata.

---

<sup>2</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *A metodonomologia entre a semelhança e a diferença: Reflexão problematizante dos pólos da radical matriz analógica do discurso jurídico*, Coimbra Editora, Coimbra, 1994, Prefácio.

La metodonomologia si occupa, infatti, della pluralità delle dimensioni del concreto giudizio decisorio e non solo della 'sottoquestione' della interpretazione giuridica.

Nell'orizzonte di un sistema giuridico di tipo continentale, la maggior parte dei casi e, soprattutto, dei problemi giurisdizionalmente controversi sono - annota Bronze - giuridicamente decisi attraverso la mediazione di norme legali, o di altri criteri pre-oggettivati nel *corpus iuris*; di qui l'evidente inevitabilità e l'importanza fondamentale della interpretazione giuridica<sup>3</sup>.

L'interpretazione giuridica - scrive Bronze - è, allora, l'attività riflessiva che tende a scoprire il senso che una data norma giuridica (*lato sensu*) mira ad esprimere: "*l'interpretazione giuridica - parafrasando Heidegger - deve mostrare ciò che non è nelle parole e tuttavia si lascia intendere*"<sup>4</sup>.

Bronze intende l'ermeneutica non come filosofia pratica (filosofia preoccupata di chiarire il senso del comprendere, in quanto radicale modo d'essere della stessa esistenza umana) ma come metodo, "*la teoria e la metodologia per qualsiasi specie di interpretazione*".

Accade, però, - scrive - che una cosa è l'interpretazione in generale (storica, letteraria ...), e altra cosa, ben differente, è l'interpretazione giuridica. Da un lato, l'interpretazione di testi è solo uno dei momenti della complessa '*ars inveniendi*' della decisione giudiziaria; dall'altro, l'interpretazione giuridica non consiste nel "*raggiungere e determinare il significato solo testuale dei prescrittivi testi giuridici*", ma, piuttosto, nell'*"assumere e realizzare il 'compito pratico' che è proprio del diritto"*.

Già, Karl Larenz aveva scritto che "*il giudice che interpreta una legge, lo fa sempre in relazione ad un caso concreto che deve risolvere*"<sup>5</sup>: il testo legale risponde solo a chi lo interroga correttamente e la formulazione della domanda limita le risposte possibili; perciò,

---

<sup>3</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 812.

<sup>4</sup> MARTIN HEIDEGGER, *Aus einem Gespräch von der Sprache*, in: ID., *Unterwegs zur Sprache* (trad. it. *Da un colloquio nell'ascolto del linguaggio*, in: ID., *In cammino verso il linguaggio*, a cura di A. CARACCILO, Mursia, Milano, 1990), p. 92 s.

<sup>5</sup> KARL LARENZ, *Metodologia da Ciência do Direito*, III edição, (trad. port. de José Lamego do original alemão intitolado: *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002, p. 345.

interpretare è "un fare da mediatore, attraverso il quale l'interprete comprende il senso di un testo che viene convertito in problematico"<sup>6</sup>.

Anche Castanheira Neves - aggiunge Bronze - ritiene che il "prius metodico non è più localizzato nella norma, ma nel caso concreto di vita, sulla cui validità giuridica si è chiamati a pronunciarsi"<sup>7</sup>; "l'interpretazione non è più un fine in se stessa, ma il momento normativo e metodologicamente subordinato, al servizio dell'applicazione del diritto"<sup>8</sup>, ossia, "tende metodologicamente all'applicazione concreta e solo in questa si consuma"<sup>9</sup>.

Baptista Machado riconosce, anch'egli, non meno, che, sotto e sopra la *ratio legis*, vi è la *ratio iuris*, *ratio* costituita da valori giuridici fondamentali che conferiscono all'ordine giuridico, "l'unità e la coerenza di un sistema intrinseco"<sup>10</sup>. Poiché i testi legali non determinano o creano 'autonomamente' il giuridico, la giuridicità, ciò significa - Bronze ripete con Machado - che nel diritto "esiste una permanente tensione dialettica tra una polarità positiva e una polarità extrapositiva"<sup>11</sup>, tensione che si evidenzia nel caso decidendo; se l'interprete non deve ignorare la pretesa di giustizia che gli permetterà di comprendere la norma (da applicare) come giuridica, è a partire dalla soluzione giuridica reclamata dal caso *sub iudice* che deve essere problematizzata e verificata la norma giuridica.

Il caso (o meglio, il problema che costituisce il caso come controversia giuridicamente rilevante) è, dunque, il *prius* della riflessione metodologico-giuridica.

Nell'interpretazione giuridica non si tratta - scrive Bronze - di comprendere in modo determinante e di esplicitare in modo svincolato la struttura semantica di un testo legale, ma di ricostituire fondatamente ed utilizzare adeguatamente una norma del *corpus iuris*, come criterio-guida per la soluzione di un caso giustificatamente qualificato come giuridicamente rilevante: ciò vale ad affermare che il problema della

---

<sup>6</sup> *Op cit.* p. 347.

<sup>7</sup> ANTÓNIO CASTANHEIRA NEVES, *O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica*, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, p. 81.

<sup>8</sup> *Op. ult. cit.* pp. 85-87.

<sup>9</sup> *Op. ult. cit.* p. 90.

<sup>10</sup> JOÃO BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Coimbra, 1996, p. 197.

<sup>11</sup> *Op. ult. cit.* pp. 198-200.

interpretazione giuridica non è 'ermeneutico-cognitivo' o 'ermeneutico-esegetico', ma 'pratico-normativo'<sup>12</sup>.

Il pensiero tradizionale considerava quattro grandi nuclei di questioni nell'ambito del problema globale della interpretazione giuridica: il suo oggetto, il suo obiettivo, i suoi fattori o elementi e i suoi risultati.

Bronze profitta della menzionata griglia tematica per meglio far notare la distanza che separa l'impostazione ermeneutico-esegetica e quella pratico-normativa entro l'interpretazione giuridica.

Quanto all'oggetto della interpretazione (ossia, "*qual è il modo d'essere della norma da interpretare?*"), è importante - scrive - comprendere che esso non è il testo-norma, ma la norma-problema<sup>13</sup>. Vale a dire: al giurista-decidente non importa la norma in quanto corpus semantico-prescrittivo, istanza che comunica in modo impositivo un senso letterale; ma la norma in quanto regola pratico-normativa, regola che si rivela idonea ad orientare, in termini anche pratico-normativamente fondati, la soluzione di un problema, o di una 'serie' di problemi, cui giustificatamente si riconosce una rilevanza specificamente giuridica.

Per quanto riguarda l'obiettivo della interpretazione (ossia, "*per quale fine si interpreta?*"), la letteratura giuridica del XIX secolo aveva - annota Bronze, ipertrofizzato la polemica tra il soggettivismo e l'oggettivismo. Se per il soggettivismo si può dire che "*il testo è istituito dal suo autore*", per l'oggettivismo la posizione si inverte ed è "*l'autore ad essere istituito dal testo*". Bronze non può non scartare l'una e l'altra soluzione.

Quanto agli elementi o fattori della interpretazione (ossia, "*su quali sostegni si basa la riflessione interpretativa?*"), il pensiero giuridico classico insisteva - scrive - sugli elementi o fattori grammaticale, storico, sistematico e logico o razionale<sup>14</sup>.

Ma, se si comprende il problema della interpretazione giuridica in modo pratico e normativo, non può essere attribuito alla lettera della norma da interpretare una decisiva densità specifica, o un qualsiasi rilievo 'basico', che sia autonomamente determinante del compito della interpretazione giuridica, per la ragione che si tratta, allora, di utilizzare, in termini giuridicamente adeguati, quella norma-problema.

---

<sup>12</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 820.

<sup>13</sup> *Op. ult. cit.* p. 824.

<sup>14</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 836.

Quanto ai risultati della interpretazione (ossia, "che cos'è che si ottiene con l'esercizio interpretativo?"), la prospettiva tradizionale concentra l'interpretazione nella norma-testo, presa nella sua autosufficienza significativa. Superata questa (in-)comprensione della interpretazione giuridica, e assunta la nuova prospettiva 'pratico-normativa', tutto cambia. Si tratta - ricorda Bronze - di utilizzare, in un modo praticamente e normativamente adeguato, i criteri giustificatamente utilizzati per orientare le concrete decisioni giudiziarie<sup>15</sup>.

Corollario di questo nuovo orientamento metodologico sono i c.d. "nuovi risultati della interpretazione". Sotto il nome di "nuovi risultati dell'interpretazione" vanno riconsiderati non solo i tradizionali problemi dell'interpretazione correttiva, estensiva o restrittiva e quelli della c.d. interpretazione teleologica, ma anche la questione della distinzione, pur essa tradizionale, tra interpretazione in senso stretto e c.d. integrazione delle lacune.

L'interpretazione giuridica, nel suo proprio intimo senso, è sempre "sviluppo del diritto", come l'*actus* o il risultato della dialettica tra la dimensione sistemica (che offre il fondamento normativo e razionale alla concreta realizzazione del diritto) e la dimensione problematica (che costituisce il *prius* metodologico e permette che questa realizzazione sia adeguata e giusta).

La norma giuridica (in quanto soluzione astratta di un problema presupposto) dialoga con le esigenze normative del caso decidendo, compreso come un caso analogo a quello che la norma presuppone, potendo concludersi o per una possibile assimilazione (per concretizzazione, per adattamento, per correzione), o per una possibile analogia teleologica e normativa tra la soluzione offerta e la soluzione richiesta dal problema concreto (per combinazione, per assorbimento: non solo tra istituti diversi di uno stesso libro del codice civile, ma anche tra libri diversi dello stesso codice civile), o per una inadeguatezza normativa e giuridica tra entrambe le soluzioni (conclusione che rifiuta la norma giuridica come criterio giuridico per la decisione concreta ed esige una autonoma costituzione della soluzione giuridica)<sup>16</sup>.

Se - scrive Bronze - per il metodo giuridico di matrice positivista "Im Anfang war die Norm" (In principio era la norma), secondo la

---

<sup>15</sup> *Op. ult. cit.* p. 848.

<sup>16</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 862.

prospettiva 'pratico-normativa', "*Im Anfang ist der Fall*" (In principio è il caso)!

E vengo al mio ultimo punto: l'analogia.

L'analogicità è assunta da Bronze a nucleo della problematica metodonomologica, strutturando, essa, in termini consoni, il modello (noetico-noematico) della realizzazione giudiziaria e decisoria del diritto.

I poli del ragionamento, in ciascuna delle menzionate operazioni discorsive, sono la regola - *hoc sensu*, il '*fundamentum relationis*' -, il caso e il risultato.

L'analogia è, dunque, l'inferenza che procede dal particolare (dal caso) al particolare (al risultato), attraverso la mediazione del generale (della regola).

L'analogia costituisce - scrive Bronze - una sintesi della conclusione deduttiva e induttiva: parte dal caso, come l'induzione, e mira al risultato, come la deduzione<sup>17</sup>. Nel rendere possibile l'accesso a nuove conoscenze, sia pure di carattere ipotetico, l'analogia configura, come l'induzione, un 'giudizio sintetico' e problematico, e non 'analitico'.

L'analogia manifesta il carattere ermeneuticamente circolare, o a spirale, della conoscenza, della comprensione, o del giudizio ipoteticamente in questione. Il '*tertium comparationis*' concretamente presupposto è, nella sfera della razionalizzata realizzazione giudiziario-decisoria del diritto, il diveniente sistema della normatività giuridica vigente (attraverso la mediazione del problema interposto), condensato nel costituito o costituendo criterio/fondamento - *hoc sensu*, nella regola - del riferito *corpus iuris*, circostanzialmente utilizzabile.

"L'analogia è l'essenza del giudizio!"<sup>18</sup>

L'importanza pratica e metodonomologica della analogia - scrive Bronze - si radica in ciò: l'analogia è una riflessione che discorre dal particolare al particolare. Attraverso la sua mediazione si viene alla costituzione del termine di comparazione (il '*tertium*' o '*terminus comparationis*'), terzo suscettibile di giustificare l'eventuale corrispondenza di senso, o "*somiglianza rilevante*" tra due poli presi, ciascuno di essi, nella loro specifica autonomia.

Il 'circolo di somiglianza' è il presupposto irriducibile della pertinenza pratico-normativa del ricorso alla analogia<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> *Op. ult. cit.* p. 865.

<sup>18</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 870.

<sup>19</sup> *Op. ult. cit.* p. 873.

Così adeguatamente compresa, l'analogia non è, pertanto, un ragionamento solo operativo nell'ambito della integrazione delle lacune, rivelandosi, piuttosto, un vettore centrale della stessa realizzazione giudiziario-decisoria del diritto, attraverso la mediazione di riconcretizzanti sostegni (criteri o fondamenti), predisposti dal sistema normativo. Ciò che è decisivo è il "*portare a corrispondenza*" il merito problematico di un caso concreto da decidere, da un lato e l'intenzionalità anche problematica di un costituito o costituendo sostegno (di un criterio e/o di un fondamento giuridico) circostanzialmente pertinente alla desiderata decisione giudiziaria, dall'altro.

Il pensiero giuridico tradizionale - osserva Bronze - limitava l'analogia all'integrazione delle lacune; essa deve, al contrario, essere riconosciuta come la modalità di ragionamento adatto al problema della realizzazione giudiziario-decisoria del diritto, attraverso la mediazione di criteri giuridici disponibili, e circostanzialmente utilizzabili<sup>20</sup>.

Fino a questo momento abbiamo visto la questione secondo la prospettiva del sistema della giuridicità pre-oggettivata; la consideriamo, da ora in avanti, a partire dallo stesso problema giuridico concretamente da decidere.

Quando si è di fronte ad un problema giuridico?

In qualche modo già conosciamo il senso della risposta: siamo di fronte ad un problema giuridico quando non vediamo chiaramente soddisfatte, nell'esperienza che lo manifesta, le, giustificatamente presupposte ma costituenti, esigenze peculiari della giuridicità.

Il *prius* dell'esercizio metodonomologico è il problema giuridico concretamente da decidere; e, di conseguenza, il sistema giuridico pre-oggettivato non può essere il definiens della autonoma rilevanza giuridica del menzionato problema.

Rigorosamente compreso, il *corpus iuris* non è solo un oggetto costituito da una abbondanza di criteri determinati; esso è anche un senso costituendo in una intenzionalmente specifica e storicamente diveniente assiologia pratico-culturale.

Solo quando una particolare controversia pratica può essere qualificata attraverso la presupposizione del costituendo senso del diritto si può dire che essa conforma un problema giuridico concreto.

È chiaro che spetta allora al giurista decidente (soprattutto, al giudice) l'assunzione del compito di proiettare, con prudenza di giudizio e responsabilità istituzionale, il menzionato e costituendo senso del

---

<sup>20</sup> *Op. ult. cit.* p. 884.



diritto nell'accennato problema giuridico concreto, in ordine alla giudiziaria decisione di quest'ultimo e, di conseguenza, alla sua assimilazione o, meglio, alla sua oggettivazione, nel *corpus iuris*.

Ciò di cui si tratta è 'portare a corrispondenza', dialetticamente, il problema giuridico concretamente da decidere e il problema, costitutivo, del sostegno normativo, non predato, di volta in volta circostanzialmente pertinente. Siffatto 'portare a corrispondenza' svela, ipso facto, il carattere analogico dell'esercizio interpretativo.

La giudiziario-decisoria realizzazione del diritto implica, infatti, una riflessione che si sviluppa come un complesso sistema di onde di propagazione a spirale, onde congiuntamente emesse dal problema interpellante e dalla normatività interpellata, le quali, dialetticamente e rispettivamente, si proiettano, sia nell'affinamento dello specifico merito giuridico del primo polo sia nell'accertamento del concreto criterio che pratico-normativamente oggettiva il secondo dei due poli; per convergere, finalmente, e condensarsi nella determinazione di un circostanzialmente adeguato giudizio decisorio, determinazione che, pertanto, si presenta come il nucleo dell'esercizio.

Contro ciò che viene difeso dal pensiero giuridico positivista si viene, oggi, a riconoscere che la prova rilevante per il diritto non consiste nella dimostrazione empirico-scientifica della fattuale oggettività di una verità teoretica, ma nella giuridicamente intenzionata spiegazione di una intersoggettivo-comunicativamente significativa verità pratica.

In altri termini, si tratta di testare la 'somiglianza' o la 'differenza' dei termini in presenza, con l'obiettivo di 'portare a corrispondenza' - reciprocamente e sufficientemente affinati - il problema interpellante da decidere e l'intenzionalità problematica del diritto interpellato, ossia del costituendo sistema della giuridicità vigente.

La metodonomologia - conclude Bronze - mira ad istituire riflessivamente e a realizzare una corrispondenza (cioè, una analogia) tra il caso da decidere - inteso come un problema concreto con specifica rilevanza giuridica - e la più o meno ampiamente costituita e/o costituenda sezione del *corpus iuris* circostanzialmente pertinente, la cui rilevanza pratico-normativa è solo in concreto determinabile; termini, questi, che reciprocamente si presuppongono all'inizio del processo giudiziario-decisorio, per definirsi, alla fine di esso, reciprocamente<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> FERNANDO JOSÉ BRONZE, *Lições de Introdução ao Direito*, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 900.